



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice RICCHIUTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 2015

Modifica dell’articolo 85 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di certificazione antimafia

ONOREVOLI SENATORI. – La presenza pervasiva e insidiosa delle mafie nell'economia è un tema ormai storico della realtà italiana. Che il crimine organizzato si sia insediato nell'economia cosiddetta legale è un dato di fatto di tutto il mondo, ma per sventura o per fortuna, secondo i punti di vista, in Italia, la riflessione sui modi di prevenzione e di repressione di questa infiltrazione è più avanzata.

Fin dai primi anni 1990, la legislazione del nostro Paese conosce la certificazione antimafia, volta a far sì che gli interlocutori contrattuali della pubblica amministrazione rivelino i loro connotati e offrano alle prefetture elementi per controllare le caratteristiche della compagine sociale che domanda di contrarre con le amministrazioni pubbliche o di ottenere provvedimenti di autorizzazione e concessione.

Oggi questa materia è declinata in modo assai strutturato. La documentazione antimafia è costituita dalla comunicazione e dall'informazione, intese qui come definizioni tecniche e non nell'accezione del linguaggio comune (si veda l'articolo 84 del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011).

Mentre la comunicazione reca l'attestazione che, a quella data, l'imprenditore richiedente non è destinatario di provvedimenti giudiziari impeditivi (per esempio, condanne penali o misure di prevenzione antimafia e altri indicati nell'articolo 67 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011), l'informazione è il frutto di un'indagine più complessa, perché è volta ad attestare che, alla data, non vi sono tentativi d'infiltrazione mafiosa nell'impresa interessata. A loro volta, tali tentativi possono essere evinti da altri sintomi

che pure il codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 indica all'articolo 84, comma 4.

A oggi, l'intero apparato amministrativo dell'Interno ha accumulato una vastissima e preziosa esperienza sui modi con cui le cosche mafiose si inseriscono negli appalti pubblici, ne condizionano lo svolgimento e si accaparrano i lavori.

Molte prefetture italiane custodiscono un enorme patrimonio conoscitivo che si rivela indispensabile per la lotta al cancro mafioso che mette a rischio la stessa sopravvivenza dello Stato.

È così che le prefetture possono emanare le cosiddette comunicazioni interdittive, vale a dire provvedimenti che inibiscono a talune imprese di entrare in contatto con la pubblica amministrazione, di falsare la concorrenza e, in definitiva, di giovarsi del danaro pubblico.

Nondimeno la guerra alle mafie non è mai vinta. A parte la sottovalutazione di troppi settori della politica del problema della criminalità organizzata, che si salda talora con vigliacche complicità, anche la disciplina legislativa richiede una continua opera di manutenzione e di aggiustamento.

Il 16 settembre 2015, ascoltato in un'audizione formale presso la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle mafie (istituita con legge n. 87 del 2013), il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti ha evidenziato una falla nella disciplina della documentazione di prevenzione.

All'articolo 85 del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 sono indicati i soggetti che devono dotarsi, richiedendole alle prefetture competenti per territorio,

di comunicazione e informazione (in una parola: i certificati).

Ebbene, nel caso di imprese consorziate, l'articolo 85, comma 2, lettera *b*), prevede attualmente che l'obbligo di richiedere i certificati grava: per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, sul legale rappresentante e sugli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché su ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i

consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione.

In buona sostanza, quanti detengano partecipazioni in tali consorzi minori del 10 per cento non devono chiedere alcun certificato e quindi non stimolano nelle prefetture alcun tipo di verifica su presenza o condizionamento mafioso nella compagine sociale o consortile.

A parere di Franco Roberti si tratta di una grave lacuna, perché attraverso le forme consortili le imprese espressione delle cosche mafiose possono agevolmente eludere il sistema dei controlli, pur altrimenti molto sofisticato.

Queste sono le ragioni per cui propongo - con somma urgenza - che il Senato e poi il Parlamento tutto prenda in esame la modifica dell'articolo 85 citato ed elimini la soglia del 10 per cento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 85, comma 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;».